

ANCORA INTRA-ACQUISTI PER IL 2017

In sede di conversione del D.L. n. 244/2016, è stato reintrodotta, **per il 2017**, l'**obbligo** di presentazione dei modelli INTRA-2 *bis* (**acquisti** intracomunitari di **beni**) ed INTRA-2 *quater* (per le **prestazioni di servizi ricevute** da soggetti passivi UE).

REGIME CONTABILE ORDINARIO: VINCOLO TRIENNALE

Un problema molto sentito da numerosi contribuenti <minori> è il passaggio dal regime di contabilità <semplificata> a quella <forfetaria>. Coloro che, nel 2015 o nel 2016, pur disponendo dei **requisiti** per adottare il regime <forfetario> (**ritenuto dalla legge regime <naturale>**), hanno tenuto la contabilità <semplificata>, di fatto **hanno esercitato un'opzione**, che li ha vincolati per un **triennio** (2015-2017 o 2016-2018). E' stato citato il 2016, perché in tale anno l'Agenzia delle entrate, per le **modifiche** apportate al **regime <forfetario>**, ha consentito, ai contribuenti che ne avevano i requisiti, di **<rinnovare>** la loro scelta tra i due regimi, senza tener conto del comportamento tenuto nel 2015. Nonostante questi chiarimenti siano intervenuti **in forte ritardo**, rispetto all'inizio del periodo d'imposta 2016 (circolare 8.4.2016 n. 12), tale <apertura> al momento **non è intervenuta** per il 2017. Fino a nuova comunicazione, quindi, coloro che hanno adottato il regime <semplificato> nel 2015 o nel 2016, pur con i **requisiti** per adottare in tali anni il **<forfetario>**, **restano legati al <semplificato>** fino, rispettivamente, al 2017 ed al 2018.

PER LA UE <VIES> NON INDISPENSABILE

Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza C-21/16 del 9.2.2017), tra i **requisiti essenziali** per qualificare un'operazione **<intracomunitaria>**, non rientra l'iscrizione al <VIES> (elenco dei soggetti legittimati a compiere operazioni intracomunitarie). Per la Corte, i citati caratteri qualificanti (ed indispensabili) sono: - il **trasporto** dei beni al di fuori del territorio dello Stato UE del cedente; - la **soggettività passiva** delle

parti; - il **passaggio della proprietà** dal cedente al cessionario; - l'**onerosità** dell'operazione. L'**iscrizione** al <VIES>, per i giudici comunitari, così come il **numero identificativo IVA**, ha esclusivamente **natura formale**. Sempre secondo la Corte, in presenza dei citati requisiti sostanziali, la **<non imponibilità>** è messa **in discussione** solamente al ricorrere di due ipotesi specifiche: - il soggetto passivo abbia partecipato intenzionalmente ad una **frode fiscale**; - la violazione di un requisito formale (come la mancata iscrizione al <VIES>) abbia **impedito** che sia fornita la **prova certa** dell'esistenza dei requisiti sostanziali. Nel caso di specie la controparte acquirente comunitaria aveva in corso l'ottenimento dell'iscrizione al <VIES>. Spetta quindi agli Stati membri fissare le condizioni perché una controparte UE possa **qualificarsi** come **<soggetto passivo>** (diverse dalla mera iscrizione al <VIES>).

BILANCIO 2015 NON OMOGENEO A QUELLO 2016

Dalla dottrina più autorevole (Eutekneinfo del 10.2.2017, articolo di Flavio Dezzani) apprendiamo che, considerate le **significative novità** introdotte dai rinnovati Principi contabili nazionali, diventa **eccessivamente** oneroso applicarli, per la comparazione, anche al bilancio 2015, e quindi quest'ultima elaborazione sarebbe **evitabile**. Secondo l'illustre Autore, l'**impegno** ed il **costo amministrativo**, decisamente **elevati**, sarebbero in **contrasto** con la **direttiva UE**, che si pone come obiettivo la riduzione dei <costi contabili>. Dalla citata pubblicazione si legge addirittura che una **conferma normativa** in tal senso, **non** sarebbe neppure **necessaria**.

PROVENTI/ONERI STRAORDINARI: COLLOCAZIONE IN BILANCIO

Le modifiche intervenute al principio contabile OIC 12, che hanno **soppresso** la sezione <straordinaria> del conto economico, impongono la **ricollocazione** di tali componenti positive e negative di reddito in **altre parti del rendiconto**. In particolare, nella voce <A5> (<altri ricavi e proventi>), troveranno ora spazio, tra gli altri: - rimborsi assicurativi; - contributi in conto esercizio; - **plusvalenze** de-

rivanti da **operazioni straordinarie**, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo; - **plusvalenze** realizzate in seguito alla **vendita di immobili civili** ed altri beni non strumentali all'attività produttiva. Tutte le componenti reddituali di **natura finanziaria** troveranno collocazione nella **sezione <C>**. Sono invece da comprendere nella **voce <B14>** (<oneri diversi di gestione>) le seguenti componenti straordinarie: - le **minusvalenze** realizzate in sede di **operazioni straordinarie**, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo; - **minusvalenze** realizzate in seguito alla vendita di **immobili civili** ed altri beni non strumentali all'attività produttiva; - **multe e ammende** causate da fatti estranei alla gestione; - oneri sostenuti per **cause e controversie** ed **indennità** per **scioglimento di contratti**.

DISPONIBILI GLI <STUDI DI SETTORE> PER L'ESERCIZIO 2016

Da qualche giorno sono disponibili sul sito delle Entrate i **modelli** da utilizzare per la **comunicazione** dei **dati** rilevanti ai fini dell'applicazione degli **<studi di settore>** per l'esercizio 2016. Come a suo tempo anticipato dall'amministrazione finanziaria, essi prevedono un **numero di dati** da indicare drasticamente **inferiore** a quello dell'anno precedente. Tra le **cause di esclusione** dagli <studi> vi sono anche gli **<eventi sismici>**. I nuovi modelli **prevedono** le informazioni sui **<correttivi crisi>**, così come elaborati dalla Commissione degli esperti (7.12.2016).

INDAGINI FINANZIARIE ANCHE A CARICO DI <PRIVATI>

Secondo la Cassazione (sentenza n. 2432 del 31.1.2017), le **indagini finanziarie**, ed il conseguente accertamento fondato su di esse, possono essere eseguite nei confronti di **tutti i contribuenti**, anche delle <persone fisiche> **non titolari** di redditi d'impresa o di lavoro autonomo e **non tenuti** alle scritture contabili. Per i <privati> possono formare oggetto di verifica **soltanto le operazioni di versamento** (e non quelle di prelevamento). Ovviamente, è a **carico del contribuente** l'onere della **prova** riguardo alla **provenienza** di tali somme, ed alla loro avve-

nuta **tassazione** (o **non tassabilità**). Solitamente, quando la <persona fisica> non è in grado di fornire i chiarimenti di cui sopra, l'Agenzia qualifica le somme versate quale **<reddito diverso>**, derivante da attività di lavoro autonomo, svolta non abitualmente (art. 67, comma I, lett. l-, del TUIR), ma, precisa la Cassazione, **tale qualificazione** (da parte dell'Agenzia) **non è richiesta**.

DICHIARAZIONE IVA IN CASO DI FALLIMENTO

Qualora il **fallimento** sia stato dichiarato **nel corso** del periodo d'imposta **2016**, i curatori fallimentari devono presentare (in via telematica) **entro 4 mesi** dalla nomina, apposita dichiarazione (modello I-VA 74-bis, approvato con provvedimento 15.1.2016), riportando le operazioni registrate nella parte dell'anno solare **anteriore alla dichiarazione di fallimento**. La funzione di questa dichiarazione è di consentire all'erario l'**eventuale insinuazione** al passivo della procedura concorsuale, mentre l'**eventuale credito**, risultante dal modello, **non** può essere chiesto a **rimborso**. Quest'ultima opzione è consentita **solamente con l'ultima dichiarazione IVA**, prima della chiusura della procedura concorsuale. I curatori fallimentari devono poi presentare (per conto del soggetto fallito) la dichiarazione annuale IVA, **relativa a tutto il 2016**, comprensiva di **due moduli**: - il primo, per le operazioni registrate dal **1° gennaio fino alla data di dichiarazione del fallimento**; - il secondo, per le operazioni dal giorno **successivo** alla data di **dichiarazione di fallimento fino al 31 dicembre**. In entrambi i moduli dovranno essere compilati **tutti i quadri** (comprese la sezione 2 del quadro <VA> e le sezioni 2 e 3 del quadro <VL>), ad eccezione dei quadri <VT> e <VX>, che devono essere compilati solo nel modulo 1. Riguardo al quadro <VX>: - se nel **primo modulo** risulta un **credito IVA**, devono essere riportati i saldi sommati o compensati tra loro, risultanti dalla sezione 3 del quadro <VL> di ciascun modulo; - se invece dal **primo modulo** risulta un **debito IVA**, occorre riportare nel quadro <VX> solo il credito o debito risultante dal quadro <VL> del modulo relativo al se-

condo periodo (quello successivo alla dichiarazione di fallimento), in quanto i **saldi** risultanti dalla sezione 3 del quadro <VL> **dei due moduli (in questo caso) non possono essere né compensati, né sommati tra loro**. La dichiarazione deve essere presentata secondo l'**ordinaria scadenza** (entro il 28.2.2017). Qualora la **procedura concorsuale** abbia **inizio** tra l'**1.1.2017** ed il **28.2.2017**, la dichiarazione relativa al 2016, se non già presentata dal soggetto fallito, deve essere **inoltrata** dal curatore **entro 4 mesi dalla nomina**. Quanto indicato è applicabile anche per la procedura di **liquidazione coatta amministrativa** (ed agli adempimenti del **commissario liquidatore**).

AGENZIA: CHIARIMENTI PER INVIO TELEMATICO DELLE FATTURE

Con la circolare n. 1/E del 7.2.2017, l'Agenzia ha fornito **chiarimenti** riguardo alle regole di **comunicazione delle operazioni** compiute dall'1.1.2017. Per i soggetti che emettono/ricevono **fatture elettroniche** tramite il **<Sistema di interscambio>** (Sdl), poiché i dati di tali fatture sono acquisiti direttamente dall'Agenzia, il contribuente può inviare **soltanto** i dati delle **<altre>** fatture, oppure di tutte, **se ciò risulta più agevole**. L'**opzione** per la trasmissione delle fatture con le modalità in parola va esercitata **entro il 31.12** dell'anno **precedente** a quello di inizio dell'invio dei dati ed ha **effetto per un quinquennio**. Tale opzione va esercitata **<on line>**, tramite apposita applicazione disponibile nel sito Internet dell'Agenzia, nell'area <fatture e corrispettivi>. Per il 2017 il termine è fissato al **31.3.2017**. Altre indicazioni, valide **sia** per la trasmissione **opzionale**, **sia** per quella **ordinaria** (cioè, per lo **<spesometro>**), sono le seguenti. I dati da inviare sono relativi alle: - **fatture emesse**, indipendentemente dalla loro annotazione (comprese quelle annotate nel registro dei corrispettivi); - **fatture ricevute/bollette doganali**, annotate nel registro IVA degli acquisti, **comprese** quelle ricevute da contribuenti **minimi/forfetari**; - **note di variazione** delle predette fatture. **Non** devono essere **comunicati** i dati delle **schede carburanti**, degli **scontrini** e delle **ricevute fiscali**; nel caso di **fatture**

<riepilogative>, è obbligo riportare i **dati di ogni singola fattura**; i dati delle fatture d'**acquisto** soggette a **<reverse charge>** devono essere riportati una sola volta, **solo** nella sezione dei **documenti ricevuti**.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	20/02/17	16/02/17
3 mesi	-0,334	-0,333
6 mesi	-0,241	-0,242
1 anno	-0,111	-0,106
CAMBI	20/02/17	16/02/17
Euro - USD	1,0616	1,0652
Euro - yen	120,11	120,95
SPREAD	20/02/17	16/02/17
Btp vs BUND 10 years	187,6	178,5

Alcuni nostri servizi:

- RATING
- FINANZA AGEVOLATA
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.